



Roma, 21 gennaio 2000

**CIRCOLARE N. 14/2000**

**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - TRASPORTI ECCEZIONALI - NUOVE NORME - LEGGE 7.12.1999, N.472, SU G.U. N.294 DEL 16.12.1999.**

L'articolo 28 della legge indicata in oggetto ha introdotto modifiche migliorative all'articolo 10 del Codice della Strada.

Quell'articolo, com'è noto, disciplina i *trasporti in condizione di eccezionalità*, cioè riguardanti carichi che comportano il superamento dei limiti di sagoma e di massa stabiliti dallo stesso CdS e per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione alla circolazione da parte degli enti proprietari delle strade. Lo stesso articolo prevede inoltre le tolleranze entro cui alcuni *veicoli eccezionali* (es. bisarche, portacotainer, mezzi d'opera, ecc.) sono esonerati dall'autorizzazione alla circolazione.

**Trasporti eccezionali** - Sono state razionalizzate le disposizioni relative al trasporto delle merci di grandi dimensioni, anche divisibili (es. blocchi di pietra, prefabbricati industriali, coils, ecc.) consentendo un migliore utilizzo della superficie di carico del veicolo; nel caso i trasporti in questione compiano percorsi ripetitivi (stessi tragitti con sagome di carico sempre simili) è stato semplificato il pagamento dell'indennizzo all'ente proprietario delle strade, prevedendo un importo forfettario commisurato al bollo auto.

**Veicoli eccezionali** - Sono stati ampliati i limiti di tolleranza entro cui non è necessaria l'autorizzazione; in particolare per le bisarche sono stati aumentati i limiti di lunghezza (fino al 12% del limite di cui all'articolo 61 del CdS), fermi restando gli altri limiti di sagoma e massa; anche per i veicoli che trasportano container e casse mobili l'esenzione dall'autorizzazione è stata concessa fino alla lunghezza pari al 12% del limite di cui all'articolo 61 CdS, fermo restando il limite d'altezza di 4,30 m., al fine di facilitare il trasporto dei container di 45 piedi.

**Sanzioni** - Le sanzioni sono state graduate in relazione al tipo di violazione commessa ed in generale sono state alleggerite; in particolare, le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della carta di circolazione sono state limitate ai casi più gravi (es. mancanza dell'autorizzazione, mancanza della scorta quando prescritta, superamento dei limiti dimensionali autorizzati, ecc.) e sono stati previsti casi cui applicare solo pene pecuniarie; non è più considerata violazione l'ipotesi in cui le dimensioni non siano rispettate per difetto; nel caso di infrazioni alle norme comportamentali (titolo V del CdS) le sanzioni sono state mantenute a carico solo del conducente e non anche del proprietario del veicolo e del committente; sono state introdotte tolleranze al superamento dei limiti di massa e di sagoma (rispettivamente 5 e 2 per cento); è stato introdotto il divieto di sanzioni aggiuntive da parte dell'ente proprietario delle strade; è stato infine previsto che, ai fini del superamento dei limiti dimensionali autorizzati, non rilevano le eccedenze determinate dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n.170/98*

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

S.O. ALLA G.U. N. 294 DEL 16.12.1999

Legge 7 Dicembre 1999, n. 472

Interventi nel settore dei trasporti.

Art. 1.

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

Art. 28.

(Modifiche agli articoli 10, 167 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo";

c) al comma 3, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

"g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole";

d) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: " per la rimanente rete viaria" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)";

2) alla lettera a), le parole: "con il limite massimo di 13,44 m. per gli autoveicoli isolati, 20,16 m. per gli autotreni e 17,36 m. per gli autoarticolati" sono sostituite dalle seguenti: "con i limiti stabiliti dall'articolo 61";

3) alla lettera b), le parole: "lettera e) e lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter)";

4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per

cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4";

e) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico";

f) il comma 18 è sostituito dal seguente:

"18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000";

g) il comma 19 è sostituito del seguente:

"19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato";

h) al comma 21, dopo le parole: "lettera n)," sono inserite le seguenti: "salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,";

i) il comma 23 è sostituito dal seguente:

"23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo";

l) il comma 24 è sostituito dal seguente:

"24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonchè la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta";

m) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione

nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi";

n) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

"25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorchè il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6".

2. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ove siano indicati gli importi delle sanzioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 10, essi vanno sostituiti con importi non rivalutati ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del

medesimo decreto legislativo, pari, rispettivamente, a lire: unmilione/quattromilioni e a lire: duecentomila/ottocentomila.

3. Al comma 11 dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione".

4. Il comma 12 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purchè muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purchè muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada".

5. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

## **Art. 29.**

\*\*\* OMISSIS \*\*\*